

ATER DELLA REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 27-07-2021)

PARTE PRIMA PRINCIPI E PROCEDIMENTO

ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. *Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’acquisizione, sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in avanti Codice), nonché secondo le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).*

2. *L’attività negoziale di ATER Umbria è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute. In attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:*

- a) perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico economico;*
- b) realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;*
- c) trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;*
- d) pubblicità delle procedure;*
- e) garanzia di conformità e qualità di lavori, servizi e forniture in affidamento;*
- f) controllo interno;*
- g) principio di libera concorrenza;*
- h) dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento;*
- i) del principio di proporzionalità, che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;*
- j) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici;*
- k) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;*
- l) del principio di imparzialità e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.*

3. *ATER Umbria con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 04/03/2015 conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati (D. Lgs. 231/2001) e PTPCT (sistema integrato 231/190) periodicamente revisionato.*

4. *I partner, i fornitori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche informalmente e temporaneamente, operino in nome e/o per conto di ATER Umbria sono tenuti al rispetto delle disposizioni e dei principii del Codice Etico e del D. Lgs. 231/2001 ai quali il modello è ispirato.*

5. *Qualsiasi ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni del Codice Etico, del modello 231 e del relativo D. Lgs. 231/2001 potrà costituire oggetto di sanzione contrattuale e sarà*

legittimo motivo di immediata interruzione dei rapporti in essere con l'Azienda, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni per ATER Umbria.

6. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico adottati dall'ATER Umbria in osservanza della Legge 190/2012 e smi nonché degli altri provvedimenti adottati in materia, documenti consultabili mediante accesso al portale aziendale.

7. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative in materia nonché dal presente documento al comma 6 dell'art. 9.

8. ATER Umbria, ai sensi della normativa vigente, ha aderito all'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, che utilizzerà, di norma, per tutte le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture superiori all'importo di euro 5.000.

9. La formazione e gestione degli elenchi di fornitori è disciplinata dalle disposizioni contenute nei protocolli n.10) e n.11) allegati al modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001.

ART. 2 PRINCIPI

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell'ATER Umbria.

2. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione dei micro, piccoli e medi operatori economici.

3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificialmente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.

4. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

ART. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

3. Dalla data di entrata in vigore della L. 11-09-2020 n. 120, di conversione del D.L. 16-07-2020 n. 76, così come modificato dal D.L. 31-05-2021 n. 77 e fino al 30 giugno 2023, termine prorogato dal D.L. 31-05-2021 n. 77, ATER Umbria procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le procedure previste dalla legislazione sopra richiamata e salve eventuali modifiche apportate al D.L. 16-07-2020 n 76.

ART. 4 PRINCIPIO DI ROTAZIONE, DEROGHE E CRITERI APPLICATIVI

1. *L'affidamento di lavori, servizi e forniture, avviene nel rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.*
2. *Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.*
3. *Gli affidamenti vengono classificati in base al settore merceologico ed in fasce in base al valore economico, per cui la rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico (lavori, servizi o forniture) e nella medesima fascia di valore economico, come specificate nei successivi commi 5 per i lavori e 6 per servizi e forniture.*
4. *Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:*
 - a) *particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);*
 - b) *servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla ATER Umbria, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;*
 - c) *procedura aperta;*
 - d) *circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.*
5. *Le fasce per affidamenti lavori sono le seguenti:*
 - *lavori di valore fino ad € 39.999,99 (I.V.A. esclusa);*
 - *lavori di valore da € 40.000,00 fino ad € 149.999,00*
 - *lavori di valore superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria*
6. *le fasce per affidamenti servizi e forniture sono le seguenti:*
 - *affidamenti di valore fino ad € 5.000,00*
 - *affidamenti di valore da € 5.001,00 fino ad € 39.999,99*
 - *affidamenti di valore da € 40.000,00 fino ad € 134.999,99*
 - *affidamenti di valore da € 135.000,00 fino alla soglia comunitaria*
7. *Tutte le prescrizioni sopra indicate si applicano anche nel caso del ricorso all'utilizzo di elenchi e banche dati di operatori economici, comunque formati. Nel caso in cui l'utilizzo degli elenchi non sia limitato ad un numero ristretto di operatori iscritti, il criterio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti iscritti possono risultare tutti nuovamente invitabili, ad esclusione degli aggiudicatari. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive procedure di selezione.*

ART. 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. *Ferme restando le prerogative della Dirigenza in materia di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Responsabile del Servizio che richiede l'acquisizione del bene, del servizio o la realizzazione di lavori riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, esecuzione e collaudo.*

2. *Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Generali, o soggetto delegato appositamente, riveste altresì le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento.*
3. *Diversamente, per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o un Direttore dei Lavori.*
4. *Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, tra i dipendenti dell'Azienda, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.*
5. *Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al successivo art. 5.*
6. *La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti delegati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l'accettazione del delegato.*
7. *Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice e alle Linee Guida ANAC, in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento.*
8. *L'ATER Umbria ha adottato un apposito Regolamento per le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 17-10-2018.*

ART. 6 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO/DIRETTORE DEI LAVORI

1. *Il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa indicazione, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o di Direttore dei lavori.*
2. *Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:*
 - a) *prestazioni di importo superiore a euro 500.000;*
 - b) *interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
 - c) *prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;*
 - d) *interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
 - e) *per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'ATER Umbria, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.*
3. *Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:*
 - a) *lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;*
 - b) *progetti integrali;*

c) *interventi di importo superiore ad euro 1.500.000.*

4. *Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è indicato nel contratto di affidamento, tempestivamente trasmesso al fornitore.*

5. *Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.*

6. *Per i lavori di cui al successivo art. 9 comma 1 lett. a) il Direttore dei Lavori coincide con il referente della manutenzione di pronto intervento per lo specifico ambito di appartenenza.*

ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. *Nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta di norma da tre membri, oltre un dipendente dell'Ente con funzioni di segretario verbalizzante.*

2. *I componenti della Commissione, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture sotto soglia e di lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolari complessità, possono essere nominati, escluso il presidente, tra i dipendenti dell'ATER Umbria in possesso dei necessari requisiti ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione. In caso di nomina del Presidente, selezionato tra i dipendenti dell'ATER Umbria, l'incarico è svolto a titolo gratuito.*

3. *Per la composizione della Commissione di gara trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12, del Codice, a tenore del quale, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

4. *La Commissione è nominata, con specifico atto del Dirigente ovvero del Direttore, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari rilasceranno dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, all'art. 51 del c.p.c., agli artt. 42 e 77 del Codice e all'art. 6-bis della L. 241/1990.*

5. *Nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, frutto quindi di un mero calcolo non opinabile, il seggio di gara è composto da tre membri. Il RUP della fase di affidamento, di norma in qualità di presidente del seggio, nomina gli altri due componenti, scegliendoli tra i dipendenti dell'Azienda, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. I componenti del seggio rilasceranno dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, all'art. 51 del c.p.c., agli artt. 42 e 77 del Codice e all'art. 6-bis della L. 241/1990. Il seggio come sopra procede alla valutazione della anomalia e predispose la proposta di aggiudicazione.*

6. *La nomina dei Commissari, compreso il Presidente, è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interessi resa dal soggetto individuato. Ater Umbria provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura.*

Sussiste in capo ai commissari l'obbligo di dichiarare alla stazione appaltante l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nonché di rendere edotta la stessa stazione in caso di successiva emersione di situazioni di tal fatta, per tale ragione nella modulistica (dichiarazione sostitutiva sarà richiamato l'articolo in oggetto).

In caso di sussistenza della situazione di conflitto reale o potenziale, il soggetto che versa in tale situazione ha l'obbligo di astensione ed il Dirigente o il Direttore o il RUP, dopo aver acquisito la dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto, deve valutare, in contraddittorio con il dipendente interessato, se la situazione è tale da mettere a rischio l'imparzialità dell'azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni.

Spetta al Dirigente, Direttore o RUP valutare l'allontanamento del funzionario in conflitto.

Se il conflitto riguarda il RUP, la valutazione spetta al Dirigente o al Direttore.

Se il conflitto riguarda il Dirigente o il Direttore la valutazione spetta rispettivamente al Direttore o al Dirigente.

Sono da considerarsi destinatari della disciplina del conflitto di interesse di cui all'art. 42 del Codice oltre ai commissari anche i segretari delle commissioni giudicatrici.

Le presunte incompatibilità/conflitto di interesse derivanti dal precedente compimento, da parte dei commissari di gara, di attività prodromiche all'espletamento della procedura di affidamento viene valutata e, dunque, resta nella competenza esclusiva del soggetto al quale è affidata la nomina della commissione in quanto soggetto idoneo a valutare in concreto, anche sotto il profilo tecnico, l'incidenza dell'attività precedentemente svolta dai commissari rispetto all'oggetto della singola procedura di gara.

ART. 8 PROGRAMMAZIONE

1 . ATER Umbria adotta, entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.M. 16-01-2018 n. 14, il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a euro 100.000 nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione nel sito di ATER UMBRIA in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Disposizioni generali" – sottosezione "Documenti di programmazione strategico - gestionali secondo la normativa vigente.

I programmi di cui al comma 1 sono proposti e predisposti dai RUP e approvati annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con apposite deliberazioni.

I soggetti che già in fase di programmazione ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.

ART. 9 AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. *L'avvio delle procedure di affidamento deve avvenire mediante determinazione a contrarre autorizzata dal Dirigente responsabile della spesa, con parere favorevole del competente Servizio Contabilità e Bilancio.*
2. *Gli elementi della determinazione a contrarre sono:*
 - a) *nominativo e area organizzativa del richiedente;*
 - b) *caratteristiche delle opere, beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/fornitura/servizio, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità;*
 - c) *importo massimo stimato per l'acquisto e/o disponibilità economica del budget;*
 - d) *durata contrattuale;*
 - e) *requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali ed esperienza maturata nel settore specifico dell'affidamento;*
 - f) *indicazione del CIG e del CUP ove presente;*
 - g) *interesse che si intende soddisfare;*
 - h) *caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire;*
 - i) *procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni;*
 - j) *criteri di selezione degli operatori economici;*
 - k) *criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato;*
 - l) *importo massimo stimato dell'affidamento;*
 - m) *eventuale richiesta di garanzia provvisoria e di garanzia definitiva, ai sensi degli artt. 93 e 103 del Codice relativa copertura contabile;*
 - n) *nomina del Responsabile Unico del Procedimento;*
 - o) *nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove non già preventivamente nominati negli atti programmatori;*
 - p) *principali condizioni contrattuali;*
 - q) *ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico;*
 - r) *assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.*

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 10 AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avvengono, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 2, secondo le seguenti modalità e tenendo conto che, negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito di non fare ricorso al mercato elettronico:

LAVORI:

a) importo "I" inferiore a euro 5.000: affidamento diretto mediante "ordinativo di manutenzione" anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;

b) importo "I" maggiore di euro 5.000 ed inferiore ad euro 40.000: affidamento diretto mediante "disposizione di spesa" anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. La disposizione di spesa dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

c) importo "I" maggiore di euro 40.000 e inferiore al limite fissato dalla normativa vigente al momento della scelta del contraente o dell'avvio del procedimento: affidamento diretto mediante "determina a contrarre-affidamento" anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Gli operatori economici potranno essere individuati, nel rispetto del principio di rotazione:

- tra i fornitori iscritti nell'elenco degli operatori economici della Regione Umbria, in elenchi propri, qualora costituiti, o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti nella piattaforma telematica Net4Market o nel mercato elettronico (MEPA o altre piattaforme telematiche di acquisto);

- tramite un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;

- tramite la verifica di listini e prezari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;

- tramite eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

SERVIZI E FORNITURE:

d) importo "I" inferiore a euro 5.000: affidamento diretto mediante "ordinativo di acquisto" anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;

e) importo "I" pari o superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 20.000: affidamento diretto mediante "disposizione di spesa" anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. La disposizione di spesa dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

f) importo "I" pari o superiore a euro 20.000 e inferiore al limite fissato dalla normativa vigente al momento della scelta del contraente o dell'avvio del procedimento, in relazione allo specifico bene o servizio: affidamento diretto mediante "determina a contrarre-affidamento" anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Gli operatori economici potranno essere individuati, nel rispetto del principio di rotazione:

- tra i fornitori iscritti in elenchi propri, qualora costituiti, o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti nella piattaforma telematica Net4Market o nel mercato elettronico (MEPA o altre piattaforme telematiche di acquisto);
- tramite avviso di indagine di mercato, pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Bandi e Avvisi", per un periodo minimo di quindici giorni (15 gg), salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni (5 gg);
- tramite indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- tramite verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- tramite eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

2. La determina a contrarre e quella di affidamento, per la fattispecie del presente articolo, possono essere formalizzate mediante unico atto, che contiene in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, la motivazione della scelta del contraente e il possesso dei requisiti di carattere generale.

3. Nel caso in cui vi siano operatori economici parimenti qualificati, l'ATER Umbria può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi inerenti il rispetto dei tempi e dei costi oppure sulla base di criteri reputazionali ex art. 83 comma 10) del Codice.

4. La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi:

- a) se il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC;
- b) se il bene o il servizio sono acquisiti mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) se il bene o il servizio sono acquisiti sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo.

5. È facoltà della Stazione Appaltante la richiesta di garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice o altra forma di garanzia assicurativa, a seconda della tipologia dei servizi e lavori prestati.

6. Gli acquisti effettuati con il fondo economale e pagati pertanto in contanti (fino ad un massimo di euro 1.000) o con carta di credito (utilizzabile solo per acquisti occasionali e fino al massimale giornaliero consentito) o con bonifico non sono soggetti agli adempimenti della tracciabilità e del Codice.

7. Per i pagamenti da effettuare non supportati da fatture (ad esempio tasse, bolli, ecc.), il pagamento avviene dietro presentazione di una richiesta di pagamento specifica vistata dal RUP, che ne autorizza il pagamento.

8. Per i pagamenti da effettuare per cassa di rimborsi a dipendenti per trasferte, il pagamento avviene dietro presentazione del modulo vistata anche dal RUP, che ne autorizza il pagamento.

9. Per i pagamenti da effettuare per cassa di rimborsi a dipendenti per spese varie (piccoli acquisti, autostrade, ecc.), il pagamento avviene dietro presentazione della stessa richiesta di pagamento specifica, vistata anche dal RUP, che ne autorizza il pagamento.

10. Dalla data di entrata in vigore della L. 11-09-2020 n. 120, di conversione del D.L. 16-07-2020 n. 76, così come modificato dal D.L. 31-05-2021 n. 77 e fino al 30 giugno 2023, termine prorogato dal D.L. 31-05-2021 n. 77, per le procedure avviate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 11-09-2020 n. 120, di conversione del D.L. 16-07-2020 n. 76, così come modificato dal D.L. 31-05-2021 n. 77, l'ATER Umbria non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

ART. 11 - PROCEDURE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A QUELLO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35

1. L'affidamento di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 avviene secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente al momento della scelta del contraente o dell'avvio del procedimento, in relazione allo specifico lavoro, bene o servizio.

2. Gli operatori economici potranno essere individuati, nel rispetto del principio di rotazione: I. tra i fornitori iscritti nell'elenco degli operatori economici della Regione Umbria, nel caso di lavori, in elenchi propri, qualora costituiti, o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti nella piattaforma telematica Net4Market o nel mercato elettronico (MEPA o altre piattaforme telematiche di acquisto);

II. tramite un avviso di indagine di mercato, pubblicato nel sito di ATER UMBRIA in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti" – sottosezione "Atti relativi alle procedure", per un periodo minimo di quindici giorni (15 gg), salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni (5 gg);

3. Gli operatori economici ammessi alla procedura devono possedere i requisiti generali previsti dal Codice, i requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, i requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e l'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento in conformità alla normativa vigente e espressamente individuati nella determina a contrarre.

4. La procedura prende avvio con una determina a contrarre con gli elementi previsti al precedente art. 8 oltre alla specifica richiesta o meno di garanzia provvisoria e di garanzia definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del Codice.

5. Il termine per la presa visione degli elaborati e la presentazione dell'offerta è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) *il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;*
- f) *la misura delle penali;*
- g) *l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;*
- h) *l'eventuale richiesta di garanzie;*
- i) *il nominativo del RUP;*
- j) *la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la ,conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;*
- k) *lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.*

ART. 12 REQUISITI OPERATORI ECONOMICI

1. *Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Azienda, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.*

2. *Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità alle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:*

a) *i requisiti minimi di idoneità professionale devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro degli operatori economici o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;*

b) *i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di operatori economici di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;*

c) *i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.*

3. *Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta.*

4. *Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 6bis e 6ter dell'art. 36 del Codice.*

5. *La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.*

6. *La verifica dei requisiti è prevista anche in capo agli operatori economici che vogliono eventualmente iscriversi negli elenchi di Ater Umbria.*

7. Per tutti gli affidamenti diretti fino a euro 5.000,00 dovrà essere verificata in capo all'affidatario almeno la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC e le annotazioni presenti nel Casellario Informativo dell'ANAC.

8. Per gli affidamenti fino a euro 5.000,00, sulle autodichiarazioni del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento, ATER Umbria effettua controlli a campione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, nella quota minima del 30% degli affidamenti diretti operati in ciascun trimestre dell'anno solare, individuati tramite sorteggio, e in tutti i casi in cui si renda necessario per assicurare la correttezza delle procedure, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

9. Per tutti gli affidamenti diretti da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 dovrà essere verificata in capo all'affidatario almeno la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC, le annotazioni presenti nel Casellario Informativo dell'ANAC, la regolarità fiscale, la presenza di eventuali situazioni di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo e il casellario Giudiziale.

10. Per gli affidamenti da euro 5.000,00 a euro 20.000,00, sulle autodichiarazioni del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento, ATER Umbria effettua controlli a campione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, nella quota minima del 60% degli affidamenti diretti operati in ciascun trimestre dell'anno solare, individuati tramite sorteggio, e in tutti i casi in cui si renda necessario per assicurare la correttezza delle procedure, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

ART. 13 INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore funzionalmente prevalente con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;

2. Gli affidamenti di un intervento misto possono essere affidati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati si applica all'intervento considerato unitariamente l'art. 28 del Codice.

ART. 14 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo informano prontamente il RUP sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il RUP dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improrogabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, e fermo l'obbligo di portare i propri atti a ratifica e di informare il Dirigente competente nonché il Consiglio di Amministrazione sulle ragioni e sui motivi dei provvedimenti di urgenza adottati.

3. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di ,pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

PARTE TERZA

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a quello previsto per l'affidamento diretto di cui all'articolo 9, possono essere stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

2. La stipula del contratto, in caso di procedure di cui al precedente art. 10, avviene mediante scrittura privata in modalità elettronica ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a euro 150.000;
- c) per tutti i casi previsti dai futuri aggiornamenti della normativa in argomento.

4. Il contratto deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice identificativo gara CIG e, ove previsto, il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 smi, nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

5. In ogni caso, ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. 50/2016 i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

6. Il contratto dovrà altresì fare menzione che lo stesso sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

ART. 16 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.

2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, con le seguenti indicazioni:

a) per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui al precedente articolo 9, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto con la funzione "convalida" nella procedura informatica in uso;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui al precedente articolo 9, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se diverso, mediante apposizione di visto con la funzione "convalida" nella procedura informatica in uso;

c) per le forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui al precedente articolo 9, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

d) per i lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui al precedente articolo 9, il collaudo è attestato, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

4. I soggetti che nella fase di esecuzione e collaudo ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP, il Direttore dei lavori e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.

ART. 17 ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite.

2. Il pagamento delle fatture è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 18 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'ATER Umbria pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto

dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda.

ART. 19 ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle tipologie negoziali escluse in tutto o parte dall'ambito di applicazione del Codice di lavori, servizi e forniture indicate nel Titolo II D. Lgs. 50/2016;
- b) ai contratti gratuiti;
- c) all'affidamento, a professionisti ed associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto;
- d) all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile;
- e) all'affidamento di contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- f) all'affidamento di contratti concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- g) all'affidamento di contratti concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari;
- h) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- i) ai contratti di lavoro dipendente;
- j) all'affidamento di contratti inerenti servizi finanziari.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Il Regolamento verrà pubblicato nel sito di ATER Umbria in "Amministrazione Trasparente" Sezione "Disposizioni Generali" sottosezione "Atti Amministrativi Generali".